

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 50 della D. Lgs. 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale che, a causa dell'emergenza da COVID- 19, si tiene senza la presenza del pubblico e nel rispetto del distanziamento tra i Consiglieri presenti

Eseguito l'appello risultano:

N	Consiglieri	Ruolo	Presenti	Assenti
1	Sindaco	Nesto Roberta	X	
2	Consigliere	Tagliapietra Giorgia	X	
3	Consigliere	Monica Francesco	X	
4	Consigliere	D'Este Nicolò	X	
5	Consigliere	Lazzarini Angela	X	
6	Consigliere	Orazio Renzo	X	
7	Consigliere	Valleri Anna	X	
8	Consigliere	Targhetta Lisa	X	
9	Consigliere	Bortoluzzi Giorgia	X	
10	Consigliere	Berton Dora	X	
11	Consigliere	Ballarin Alberto	X	
12	Consigliere	Amadio Paolo		X
13	Consigliere	Orazio Claudio	X	
14	Consigliere	Bozzato Sandra	X	
15	Consigliere	Orazio Maurizio	X	
16	Consigliere	Zanella Michele Angelo	X	
17	Consigliere	Vanin Erminio		X
Totali Presenti / Assenti			15	2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Piattelli Ilaria .

La Presidente sig.ra Bortoluzzi Giorgia, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: A. Lazzarini, M. Orazio e D. Berton.



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

PARERI di REGOLARITA'

Regolarità tecnica: (artt. 49 comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Dino Daniele Bonato
(*firma acquisita digitalmente*)

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Pamela Penzo
(*firma acquisita digitalmente*)



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO, in particolare, l'Allegato A alla città delibera ARERA n.443/2019, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";



CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

PRESO ATTO della deliberazione ARERA n. 102, con la quale è stata chiesta ogni informazione utile specificatamente riconducibile all'emergenza COVID-19 al fine di introdurre le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile e di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”*, che introduce alcune misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19;

CONSIDERATO che con la deliberazione 158/2020 ARERA interviene sulla disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche e adotta le prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 stabilendo all'articolo 1 i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 dell'allegato A della delibera, enucleate dal d.P.R. 158/99;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comitato di Bacino Venezia Ambiente in data 28 maggio 2020 ha adottato la proposta di Atto di indirizzo *“ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/20 (cd Cura Italia), per applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020”*, in applicazione della citata deliberazione 158/2020 di ARERA.

PRESTO ATTO che in tale proposta, sono definite le linee di indirizzo per l'applicazione delle agevolazioni alle utenze, l'elenco delle attività (categorie del DPR 158/99) per cui si procederà con la riduzione della quota variabile della tariffa (sulla base delle categorie di cui alle tabella contenute nell'allegato A della deliberazione ARERA), i termini e le modalità per la presentazione, per il 2020, da parte degli utenti delle autodichiarazioni, nelle forme di cui al DPR 445/2000, utili al fine dell'ottenimento delle agevolazioni, gli indirizzi per determinare le modalità della copertura finanziaria di tali agevolazioni;



RITENUTO opportuno non procedere alla sospensione della bollettazione al fine della salvaguardia degli equilibri di cassa dell'Ente;

RICONOSCIUTA, in ogni caso, la necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, come meglio specificati nell'allegato 1;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 24.03.2020 avente ad oggetto "Differimento delle scadenze delle rate TARI al 30 settembre 2020, al 15 dicembre 2020 e al 28 febbraio 2021";

RITENUTO OPPORTUNO rinviare la prima rata della scadenza tari per tutte le utenze, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione per le utenze non domestiche interessate dalle agevolazioni sopra indicate e di allineare la scadenza della prima rata per tutte le utenze domestiche e non domestiche;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

ACCELERATO che, sulla base dell'istruttoria ad oggi conclusa tra il comune ed il gestore, le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato massimo pari ad € 333.000,00 e che tale minor gettito sarà coperto con una successiva variazione di bilancio che terrà conto dei ristori nel frattempo intervenuti a sostegno delle minori entrate, fermo restando che gli equilibri di bilancio sono in ogni caso garantiti dall'avanzo di amministrazione anno 2019 non applicato;

CONSIDERATO inoltre che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che:

- ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), ove si dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 fissato al 30 settembre 2020, mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre e di esonerare per l'anno 2020 dal pagamento della TARI le nuove



concessioni e/o l'ampliamento della superficie esterna delle attività insistenti in suolo pubblico in analogia a quanto stabilito dal decreto rilancio in materia di COSAP;

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "2" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

VISTO il regolamento componente TARI adottato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 12.05.2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 78 del 18.12.2018 con la quale sono state approvate le tariffe TARI 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Dirigente dell'Area Economico- Finanziaria e dalla Responsabile del Settore Economico- Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs n. 267/2000 ;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e n. 15 consiglieri votanti

voti favorevoli n. 15

voti contrari n. 0

astenuti n. 0.

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, gli allegati 1 "Agevolazioni per le utenze non domestiche – anno 2020" determinate sulla base dell'Atto di indirizzo del Bacino Venezia Ambiente e 2 "Tariffe TARI anno 2020";



- 3) di esonerare per l'anno 2020 dal pagamento della TARI le nuove concessioni e/o l'ampliamento della superficie esterna delle attività insistenti in suolo pubblico in analogia a quanto stabilito dal decreto rilancio in materia di COSAP;
- 4) di rinviare la prima rata della scadenza tari anno 2020 per tutte le utenze domestiche e non domestiche al 31 ottobre 2020 confermando le altre scadenze al 15 dicembre (seconda rata) e al 28 febbraio 2021 (terza e quarta rata a conguaglio);
- 5) di prendere atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato massimo pari ad € 333.000,00 e che tale minor gettito sarà coperto con una successiva variazione di bilancio che terrà conto dei ristori nel frattempo intervenuti a sostegno delle minori entrate, fermo restando che gli equilibri di bilancio sono in ogni caso garantiti dall'avanzo di amministrazione anno 2019 non applicato;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza imposta dalla necessità di non arrecare pregiudizio all'attività dell'Ente con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e n. 15 consiglieri votanti
voti favorevoli n. 15
voti contrari n. 0
astenuti n. 0.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. 267/00.



Verbale degli interventi dei Consiglieri Comunali effettuati nella seduta 28.07.2020 ore 20.30.

Punto n. 7 all'odg "APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020."
All'inizio della trattazione di cui all'oggetto sono assenti il Consigliere P. Amadio ed il Consigliere E. Vanin - Totale presenti n. 15

DEREGISTRAZIONE INTEGRALE

BORTOLUZZI GIORGIA - Presidente

Prego, illustra il Sindaco.

NESTO ROBERTA - Sindaco

Allora, molto brevemente, qui si tratta di un atto che è conseguenza della Delibera del Comitato di Bacino, che a sua volta, fa riferimento ad una Delibera di ARERA, che prevede di approvare quali parti integranti e sostanziali gli allegati 1 che si tratterebbe, praticamente, delle agevolazioni per le utenze non domestiche dell'anno 2020, determinate, appunto, in base all'atto d'indirizzo del Bacino Venezia Ambiente 2 tariffe TARI anno 2020. Di esonerare per l'anno 2020 dal pagamento della TARI le nuove concessioni o l'ampliamento di superfici esterne insistenti sul suolo pubblico in analogia all'esenzione della COSAP, e di rinviare la prima rata della scadenza della TARI per l'anno 2020 per tutte le utenze domestiche e non domestiche al 31 ottobre del 2020, confermando le scadenze successive, cioè 15 dicembre seconda rata, e 28 febbraio la terza rata o la quarta a conguaglio. Si prende atto che, le agevolazioni sopra indicate, porteranno un minore introito a titolo di TARI di circa 333.000 € e quindi, minor gettito che, sarà coperto con una successiva Variante di variazione di Bilancio che, terrà conto, appunto, dei ristori che, nel frattempo, speriamo che ci arrivino, restando, comunque, confermati gli equilibri di Bilancio. In sostanza, tanto per farla breve, la stima che noi andiamo a fare è di una agevolazione per le attività di 333.000 €. Quindi, da questo punto di vista, sicuramente, un tangibile aiuto per quanto riguarda le attività che sono rimaste chiuse che, a causa del lockdown hanno avuto incassi zero, oppure attività che hanno avuto un periodo di chiusura e poi, un periodo di apertura non completo, e che, oggi, stanno indubbiamente soffrendo. Quindi, è una Delibera che è un po' conseguenza degli atti di Autorità di cui noi facciamo parte, che però, ci dà da una parte la soddisfazione per le nostre attività, che appunto, stanno soffrendo, e dall'altra una grande preoccupazione per il Bilancio Comunale. Quindi, auspichiamo che, ci siano delle entrate che vadano e quindi, delle risorse fresche che arrivino da Roma, che vadano proprio ad aiutare anche l'azione del Comune.



BORTOLUZZI GIORGIA - Presidente

Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Metto ai voti. Voti favorevoli? Con voti favorevoli unanimi il Consiglio Comunale approva la Delibera. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Con voti favorevoli unanimi la Delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Bene. La seduta è chiusa alle 22,08. Grazie e buonanotte.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 22.08



Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

Il Presidente
Bortoluzzi Giorgia
(firma acquisita digitalmente)

Il Segretario Generale
dott.ssa Piattelli Ilaria
(firma acquisita digitalmente)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 – T.U.E.L. 267/2000)

Il Sottoscritto, certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line dell'Ente e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile incaricato
(firma acquisita digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art. 124 del T.U.E.L.267/2000
- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Il Segretario Generale
(firma acquisita digitalmente)

La registrazione della seduta, su supporto digitale, è:

- conservata agli atti
- pubblicata sul sito internet del Comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it



ELEUDOMIA TERRAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

PROVINCIA DI VENEZIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 63	OGGETTO: proposta tariffe agevolazione TARI anno 2020
Data 20/07/2020	

L'anno 2020, il 20 luglio, l'organo di revisione economico finanziaria nominato il 23 novembre 2017 con delibera del Consiglio n. 100, ha preso in esame la documentazione messa a disposizione dell'Ente in data 17 luglio su supporto informatico, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione n. 10 da parte dell'area Economica Finanziaria – servizio tributi 2020:

Il Revisore contatta via teleconferenza la dott.ssa Pamela Penzo, responsabile del Settore Economico Finanziario, che, insieme con il dott. Dino Bonato, dirigente del settore, illustra e fornisce i dettagli necessari per la redazione del prescritto parere.

In particolare, si evidenzia l'incertezza normativa in cui la proposta di deliberazione viene presentata, incertezza che non consente al momento attuale di definire in modo chiaro gli importi conseguenti all'approvazione dell'agevolazione sia in termini di minori entrate che di copertura delle stesse.

Si rimanda alla proposta di deliberazione per i riferimenti in essa richiamati alle norme ad oggi in vigore la cui combinata lettura in assenza di Decreti attuativi comporta tale incertezza.

Il revisore:

Considerato

- che l'Area Economica Finanziaria ha determinato in un ammontare massimo la riduzione di entrata e, nell'incertezza in merito alla copertura di tale minor gettito, ha individuato la possibilità di utilizzare a tale scopo, l'avanzo vincolato, in virtù di quanto consentito dal D.L. 18/20920 art. 109, convertito nella Legge 27/2020, per garantire, anche in assenza di eventuale copertura da parte delle autorità competenti, gli equilibri di bilancio.
- che, la proroga proposta per il versamento della prima rata della TARI, al 31/10 p.v. fa sì che, in tempi brevi, sarà possibile avere la definizione precisa delle domande

37128 Verona – Via G. Sirtori 5/a - Telefono 045/8650751 – cell. 348 2730580

E-mail info@studioterragni.eu Pec studioterragni@legalmail.it

ELEUDOMIA TERRAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

che verranno presentate per poter usufruire dell'agevolazione proposta e conseguentemente dell'ammontare effettivo di minore entrata;

Invita l'Ente

- ⇒ a mantenere strettamente monitorato l'andamento delle richieste dell'agevolazione procedendo senza indugio alla quantificazione delle stesse in termini di minor gettito;
- ⇒ a mantenere, e quindi a non applicare, avanzo vincolato fino all'importo massimo, di cui alla proposta;
- ⇒ a procedere senza indugio, appena quantificato l'ammontare del minor gettito derivante dall'agevolazione, con l'iter necessario all'opportuna variazione di bilancio.


Richiamando quanto sopra riportato,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Eleudomia Terragni



COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI - Allegato 1 Agevolazioni per le utenze non domestiche – anno 2020

rif. tab. Allegato A - del.158_2020 Arera	CAT	ATTIVITA'	CODICE ATECO	AGEVOLAZIONE TARI (delibera ARERA 158)	AGEVOLAZIONE CONCESSA A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE
1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)	6	Esposizioni, autosaloni	(Ateco 45.11)	chiusura 53 gg. (kd -15%) =-15% t.v.	
	13	Negozi abbigliamento	(Ateco 47.71)	chiusura 33 gg . (Kd -9%)= -9% t.v.	
	13	Negozi di libreria	(Ateco 47.61)	chiusura 33 gg . (Kd -9%)= -9% t.v.	
	13	Negozi di cartoleria	(Ateco 47.62.20)	chiusura 33 gg . (Kd -9%)= -9% t.v.	
1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)	1	Musei	(Ateco 91.02)	-25% t.v.	
	1	Biblioteche	(Ateco 91.01)	-25% t.v.	
	2	Cinematografi	(Ateco 59.14)	-25% t.v.	
	2	Teatri	(Ateco 90.04)	-25% t.v.	
	4	Impianti sportivi	(Ateco 93.11-93.12-93.13)	-25% t.v.	
	13	Negozi calzature	(Ateco 47.72)	-25% t.v.	
	13	Negozi abbigliamento	(Ateco 47.71)	-25% t.v.	
	15	Negozi particolari quali filatelia	(Ateco 47.78.91)	-25% t.v.	
	15	Negozi particolari quali tende	(Ateco 47.53.11)	-25% t.v.	
	15	Negozi particolari quali tessuti	(Ateco 47.51.10)	-25% t.v.	
	15	Negozi particolari quali tappeti	(Ateco 47.53.12)	-25% t.v.	
	15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	(Ateco 47.71.50)	-25% t.v.	
	15	Negozi particolari quali antiquariato	(Ateco 47.79.20)	-25% t.v.	
	16	Banchi di mercato beni durevoli	(Ateco 47.82-47.89)	-25% t.v.	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	(Ateco 96.02)	-25% t.v.		
30	Discoteche, night club	(Ateco 93.29.10)	-25% t.v.		
2 - Attività che potrebbero risultare	1	Scuole	Ateco 85	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
	1	Associazioni	Ateco 94	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
	1	Luoghi di culto	Ateco 94.91	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
	4	Campeggi	Ateco 55.30	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
	5	Stabilimenti balneari	Ateco 93.29.20	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
	7	Alberghi con ristorante	Ateco 55.1	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
	8	Alberghi senza ristorante	Ateco 55.1	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
	11	(uffici)	Ateco K (65 e 66),68da 69 a 74-78 .80 .81.82 .84	no riduzione	
	11	(agenzie)		no riduzione	
	12	(banche, istituti di credito)	Ateco K (64)	no riduzione	

sospese, parzialmente o completamente,
 anche per periodi di durata diversa,
 identificate da codice ATECO,
 ove possibile

12	(studi professionali)	Ateco da 69 a 75;86	no riduzione	
13	Negozi altri beni durevoli		CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Ateco 45	no riduzione	
20	Attività industriali con capannoni di produzione		CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Ateco 56	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
23	Mense	Ateco 56.2	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
23	Birrerie, amburgherie	Ateco 56	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
24	Bar, caffè, pasticceria	Ateco 56	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
27	Fiori e piante	Ateco 47.76.10	CRITERIO TAB. 1A	https://serviziweb.gruppoveritas.it/
27	Pizza al taglio	Ateco 56.10.20	no riduzione	